

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

Oggetto: Regolamento per l'affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni – Approvazione.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determina;

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Di approvare il “*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni*” – che disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'ARPAM degli incarichi legali di cui all'art.17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi conferiti, nel rispetto dei principi di cui alla normativa nazionale/comunitaria ed in conformità con l'art.4 del citato Decreto e con le Linee Guida ANAC n.12 – allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).
2. Di stabilire che il Regolamento che si approva entra in vigore dalla data di esecutività della presente determina.
3. Di pubblicare il Regolamento in oggetto sul sito web istituzionale dell'Agazia.



4. Di rinviare a successiva determina l'attuazione del Regolamento in oggetto, con particolare riferimento all'approvazione di:
 - avviso pubblico aperto;
 - schema di domanda di iscrizione;
 - schema di disciplinare d'incarico;
 - eventuali dichiarazioni/moduli.

5. Di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico dell'Agenzia.

6. Di trasmettere il presente atto:
 - per via telematica e per estremi, ai sensi dell'art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche ed al Comitato di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull'ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;
 - nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l'esercizio delle funzioni di controllo;
 - per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
 - per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A..

7. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d'urgenza.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Marco Passarelli

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Tecnico Scientifico
Dott. Giorgio Catenacci

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Generale
Dott. Giancarlo Marchetti

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Ufficio Affari Generali e Legali

Fascicolo 20.20.20/2020/LEGAL/5

Motivazione

L'ARPAM, quale Ente di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (di seguito denominato “Codice”).

Tra i servizi intellettuali, gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio – in coerenza con le previsioni del considerando 25 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti pubblici – sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice. Tuttavia, la medesima direttiva, nel considerando 1, stabilisce che l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici, anche quelli esclusi dall’applicazione della direttiva, deve avvenire nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

L’art. 17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) stabilisce che le disposizioni dello stesso non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno dei seguenti servizi legali:

- a) incarichi di “patrocinio legale” in un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione in relazione ad una specifica e già esistente lite;
- b) incarichi di “consulenza legale” *in preparazione* di uno specifico procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione, già individuabile, di cui l’amministrazione intende valutare l’attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta (ad es. parere legale preventivo per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lett. a) o per valutare l’eventuale fondatezza di una pretesa vantata nei confronti dell’amministrazione e le possibili strategie difensive, ivi compresa l’opportunità di addivenire ad una conciliazione);



- c) incarichi di “consulenza legale” qualora vi sia un *indizio concreto* che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione (ad es. quando l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini della tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti);
- d) incarichi di “consulenza legale” qualora vi sia una *probabilità elevata* che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione (ad es. quando la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di pregressi procedimenti).

L'affidamento di tali servizi deve avvenire, comunque, nel necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici esclusi, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.50/2016, ossia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

Con Delibera n. 907 del 24/10/2018 l'ANAC, nell'ambito del proprio potere di regolazione contemplato dall'articolo 213, comma 2, del D.lgs. 50/16, ha adottato le Linee Guida n.12 “Affidamento dei servizi legali”, che *“forniscono chiarimenti sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici”*.

Le Linee Guida, pubblicate nella G.U. in data 13/11/2018, al paragrafo 3.1.3 indicano:

- che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale;
- che è necessario che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale un avviso nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l'iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti, che deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative, con la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni;
- che la selezione dall'elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto:
 - a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;



- b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
- c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;
- che la stazione appaltante garantisce l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare;
- che in relazione all'affidamento di incarichi di minore rilevanza, ad esempio perché seriali o di importo contenuto, è possibile utilizzare il criterio della rotazione;
- che in ogni caso, la stazione indica in modo chiaro nell'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi i criteri di selezione, il relativo procedimento e gli eventuali limiti al numero di incarichi conferibili.

Per quanto riguarda la disciplina dell'“*equo compenso*”:

- l'art. 19 quaterdecies, comma 3, del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017, ha disposto che “la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- l'art. 13-bis alla Legge professionale forense (L. 247/2012) come modificato dal comma 487 dell'art 1 della legge n. 205/2017, al comma 2 dispone che “.....*si considera equo il compenso (...) quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6*”, ovvero ai parametri forensi, che l'art. 19 quaterdecies, comma 3 del DL n.172/2017, ha esteso alle pubbliche amministrazioni;
- nelle stesse linee guida ANAC n.12/2018 si afferma che le amministrazioni “*sono tenute ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37*”; e che “*il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta che deve compiere l'amministrazione*”.

Ciò premesso, l'ARPAM, non disponendo all'interno della propria struttura organizzativa amministrativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, nelle more della costituzione di apposita short list, per affrontare i contenziosi emergenti si è sempre avvalsa di avvocati esterni.



Stante l'interesse dell'Agenzia a istituire, nell'ambito della normativa sopra richiamata, un elenco di avvocati cui attingere per il conferimento di incarichi legali nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza, non discriminazione e proporzionalità, è stato predisposto l'allegato schema di "*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni*".

Detto Regolamento, composto da n.10 articoli, disciplina, in conformità ed in armonia con la normativa sopra richiamata le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell'ARPAM degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), numeri 1 e 2, del D.Lgs. n.50/2016, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi conferiti, in conformità con l'art.4 del Codice e con le Linee Guida ANAC n.12.

La presente istruttoria viene redatta ai fini delle relative valutazioni e determinazioni.

Responsabile della fase istruttoria
(Dott.ssa Anna Vinciguerra)

Documento informatico firmato digitalmente

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente atto e propone quanto nel dispositivo.

Attesta, inoltre, che dal presente atto non derivano oneri a carico dell'Agenzia.

Dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Responsabile del procedimento
Il Dirigente
(Dott. Marco Passarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- 1) Regolamento per l'affidamento di incarichi legali ad avvocati esterni

